

**Oggetto:** Procedura ristretta per l'affidamento dei servizi per la documentazione degli atti processuali del Ministero della giustizia - ID SIGEF 1406.

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it); [www.consip.it](http://www.consip.it)

#### 1) Domanda

Lo scrivente Consorzio, letti e valutati i chiarimenti resi in data 23 luglio 2013, con nota n. 26833/2013, ritiene necessario un autorevole intervento al fine di dirimere tal una perplessità in merito al quesito n. 4 già sottoposto al vaglio con richiesta datata 15 luglio 2013. In particolare, il predetto quesito era così formulato: "con riferimento al punto 3 del facsimile di domanda di partecipazione, si chiede conferma se un Consorzio Ordinario, già costituito, debba semplicemente indicare le imprese da esso costituito senza distinzione tra impresa mandataria ed imprese mandanti". La risposta fornita è stata la seguente: "Il Consorzio ordinario costituito deve indicare anche la mandataria e non già le sole imprese consorziate, anche ai fini di quanto stabilito nel Codice dei contratti pubblici, nonché all'art. 275 del Regolamento Attuativo del Codice c, comunque, nella lex specialis". Al riguardo, si rileva - brevemente - che l'art. 37, comma 8, del Codice dei contratti, soltanto con riferimento all'ipotesi di partecipazione alla gara di Consorzi costituendi (e, quindi, non già costituiti), impone agli operatori economici consorziandi di assumere il formale impegno, nel caso di aggiudicazione, di conferire mandato collettivo con rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. A ciò si aggiunga che, come chiarito dall'AVCP, giusta deliberazione del 13 dicembre 2006, n. 114...Con riferimento ai consorzi ordinari, la rappresentanza nei confronti della stazione appaltante spetta agli organi consortili cui il statutariamente attribuita. I consorzi partecipano alle gare utilizzando le qualificazioni dei propri consorziati, di tal che il consorzio non può partecipare per conto solo di alcuni di essi.... Dunque, ove solo alcune, delle imprese consorziate vogliano partecipare ad una gara queste devono vinco/arsi, al pari di un'ATI, attraverso un mandato collettivo speciale irrevocabile, con rappresentanza (determinazione n. 11/2004). La disciplina dei consorzi ordinari è equiparata a quella dei raggruppamenti temporanei di concorrenti ai sensi dell'art. 37, seppure con delle limitazioni, derivanti dalla mancanza di espressi rinvii alla stessa. In tal. senso, devono ritenersi non applicabili ai consorzi in parola gli aspetti della disciplina sulle ATI relativi alla presentazione dell'offerta delle imprese non ancora costituite in consorzio (art. 37, co. 8) ed alla rappresentanza delle imprese (art. 37, co. 14 il segg.). Nei consorzi ordinari non sussiste un rapporto di mandato tra le consorziate per la partecipazione alle gare, poiché è il contratto costitutivo del consorzio che costituisce il vincolo (Cons. Stato sent. n. 5679/2000), né il consorzio partecipa per una o più consorziate ma per tutte le imprese che lo costituiscono: analogamente, dalla relativa disciplina codicistica è sancito il regime della responsabilità solidale". Pertanto, lo scrivente Consorzio chiede se, alla luce di quanto sopra osservato, vada o meno confermata la necessità anche per i Consorzi costituiti di distinguere tra Impresa mandataria ed Imprese mandanti, sebbene tale onere sia stato previsto soltanto per i Consorzi costituendi dal comma ottavo dell'art. 37 D.L.vo n. 163/2006 nonché per i R.T.I. dal comma 14 della medesima norma, la cui applicabilità nei confronti dei Consorzi ordinari è stata esclusa dall' Autorità con la ridetta deliberazione.

#### Risposta

Con riferimento al quesito posto e a specificazione di quanto formulato nella risposta al quesito n. 4 pubblicata in data 23 luglio 2013:

- pur aderendo alle argomentazioni in merito all'insussistenza nei Consorzi ordinari di un rapporto di mandato tra le consorziate,
- in ragione di quanto disposto dall'art. 275 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e, in attuazione di tale previsione normativa, dal Documento descrittivo al paragrafo 2 (ai sensi del quale "*In caso di partecipazione nelle forme di cui all'art. 34, comma 1, lettere d), e), f) e f-bis) del D.Lgs. n. 163/2006, a pena di esclusione, la mandataria deve possedere alcuni dei requisiti prescritti (come meglio precisato oltre) ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria in senso relativo*") ed al paragrafo 3.1 (ai sensi del quale "*relativamente al requisito di cui al punto III.2.3), lettera a), del Bando di gara: in caso di R.T.I. o Consorzio ordinari di concorrenti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere e), del D.Lgs. n. 163/2006, sia costituiti che costituendi: dal R.T.I. o Consorzio nel suo complesso; inoltre, l'impresa mandataria dovrà possedere il predetto requisito in misura maggioritaria in senso relativo*"),
- al fine di consentire alla Stazione appaltante la verifica circa l'osservanza del disposto del menzionato art. 275 del D.P.R. n. 207/2010,

si precisa che anche in caso di partecipazione di un Consorzio ordinario di concorrenti già costituito dovranno essere indicate non solo le imprese consorziate, ma anche l'impresa che, pur non potendo essere formalmente qualificata quale mandataria (in considerazione, come detto, dell'assenza di un rapporto di mandato), ai fini della partecipazione alla procedura, assuma all'interno del Consorzio un ruolo equiparabile a quello di mandataria ed in capo alla quale, pertanto, dovrà essere accertato il possesso dei requisiti di qualificazione in misura maggioritaria



consip

(in senso relativo), fermo restando che, in caso di aggiudicazione in favore del Consorzio, la stessa dovrà comunque eseguire in misura maggioritaria (in senso relativo) le prestazioni oggetto dell'affidamento.

**Sante Dotto**  
**(Direttore Progetti per la PA)**